

COMUNE DI BAGNATICA
PROVINCIA DI BERGAMO

**PIANO TRIENNALE
DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

(Art. 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165)

TRIENNIO 2024 – 2026

CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

CONSISTENZA E ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE AL 01/06/2023

Classificazione	E.Q.	POSTI COPERTI al 01/06/2023
AFFARI GENERALI E FINANZIARI		
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SI	1
AREA DEGLI ISTRUTTORI		3
SERVIZI ALLA PERSONA		
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SI	1
AREA DEI FUNZIONARI		1 part-time al 61,11%
AREA DEI FUNZIONARI		1 part-time al 50%
AREA DEI FUNZIONARI		1 Tempo pieno
AREA DEGLI ISTRUTTORI		1 a t. pieno e 2 part-time (uno al 63,88% + uno al 61,11%)
TERRITORIO		
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	SI	1
AREA DEGLI ISTRUTTORI		1 tempo pieno 1 part-time 50%
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI		1 tempo pieno 1 part-time 50% <small>(TRASFORMAZIONE A TEMPO PARZIALE VERTICALE FINO ALLA DATA DEL 14.01.2024)</small>
TOTALE		16
TOTALE (uniformati a tempo pieno)		13,36

La dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., per ciascuno degli anni 2024-2025-2026, in relazione ai vigenti limiti, è pari a **Euro 763.540,27** (media triennio 2011-2013).

Tale parametro deve essere ora coordinato con quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., il quale ha introdotto una modifica sostanziale della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il citato art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i. prevede testualmente: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di*

revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Per l'attuazione di tale disposizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020.

Nello specifico, per il Comune di Bagnatica, i valori soglia in base ai quali definire le facoltà assunzionali sono i seguenti:

Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6, D.P.C.M. 17/03/2020; tabelle 1 e 3:

COMUNE DI	Bagnatica
POPOLAZIONE (al 31/12/2022)	4.491
FASCIA	d
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27,2%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31,2%

Prendendo a riferimento gli ultimi dati relativi al **Rendiconto 2022**, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 26/4/2023, il rapporto spesa personale su entrate correnti risulta ora essere pari al **14,94%**, come di seguito indicato:

Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2 D.P.C.M. 17/03/2020

	IMPORTI		DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2022	€ 621.992,15	A	definizione art. 2, comma 1, lett. a), DPCM 17/03/2020
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	€ 4.263.443,86 (B1)	€ 4.506.763,08 B = (B1+B2+B3)/3	definizione art. 2, comma 1, lett. b), DPCM 17/03/2020
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2021	€ 4.277.341,11 (B2)		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2022	€ 4.979.504,28 (B3)		
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2022	€ 343.096,24	C	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		A / (B-C)%	14,94%

Raffrontando la predetta percentuale con i valori soglia di cui alle tabelle 1 e 3 del D.P.C.M. 17/03/2020, emerge che il Comune di Bagnatica si colloca al di sotto del valore soglia “più basso”, per la fascia demografica di appartenenza; questo significa che ai sensi dell’art. 4, comma 2, del medesimo decreto, può incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al 27,2%.

In tale ottica, pertanto, il valore della spesa massima di personale ed il relativo incremento massimo, per l’anno 2024, risultano essere i seguenti:

	IMPORTI	RIFERIMENTO DPCM 17/03/2020
A) SPESA DI PERSONALE ANNO 2022	€ 621.992,15	Art. 4, comma 2
B) SPESA MASSIMA DI PERSONALE (corrispondente al 27,20 % della media delle entrate correnti 2020/21/22 - FCDE 20222)	€ 1.132.517,38	
INCREMENTO MASSIMO B) – A)	€ 510.525,23	

In conclusione, fermo restando il vincolo annuale esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., pari a **Euro 763.540,27**, a seguito aggiornamento dei calcoli dopo approvazione del rendiconto 2022, la dotazione organica dell’Ente potrà registrare un INCREMENTO MASSIMO per l’anno **2024, pari a Euro 510.525,23** calcolata in base alle definizioni di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 17/03/2020 **utilizzando i valori registrati rispetto al rendiconto 2022**. Tale valore andrà poi ricalcolato annualmente in base ai valori registrati rispetto all’ultimo rendiconto approvato.

Tale valore è comunque poco realistico in quanto il totale degli accertamenti degli anni 2020, 2021 e 2022 sono poco veritieri in quanto “falsati” dai trasferimenti straordinari dettati dall’emergenza COVID-19 e contributi caro bollette.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, la maggior spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.

AGGIORNAMENTO FACOLTA' ASSUNZIONALI

Nell'ambito della nuova disciplina di cui all'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., sopra esplicitata, per i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia "più basso" per la fascia demografica di appartenenza (compreso il Comune di Bagnatica, che si trova al di sotto del 27,20%), il D.P.C.M. 17/03/2020 prevede un incremento graduale della spesa del personale fino al 31/12/2024.

In particolare, in sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, gli stessi Comuni possono incrementare annualmente la spesa di personale dell'anno 2018 nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.), sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, entro comunque il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 ("valore soglia più basso").

Sempre per il periodo 2020-2024, è prevista inoltre la possibilità di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 (ovvero relative al quinquennio 2015-2019), in aggiunta agli incrementi percentuali annualmente previsti nella richiamata Tabella 2, ferme restando le medesime condizioni (coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia massimo di riferimento indicato nella tabella 1 "valore soglia più basso").

Per l'anno 2024 la capacità assunzionale risulta pertanto, così come di seguito indicato:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE – anno 2024	VALORI	RIFERIMENTO DPCM 17/03/2020
A) SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	576.551,76	Art. 5, comma 1
B) % DI INCREMENTO ANNO 2024	28%	
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2024 = A*B%	161.434,49	

La spesa di personale per l'anno 2024, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non potrà in ogni caso superare la spesa massima pari a € **1.132.517,38** corrispondente al valore soglia "più basso" del 27,20%, stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020, in corrispondenza della fascia demografica di appartenenza sulla base dei dati del rendiconto 2022.

REVISIONE PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI

Nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2024/2026 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli sopra esplicitati, le seguenti assunzioni a tempo indeterminato, da effettuarsi secondo le procedure ordinarie di reclutamento, nel rispetto della vigente normativa in materia:

ANNO 2024

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale Settore	Tempo lavoro
0			

ANNO 2025

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale Settore	Tempo lavoro
0			

ANNO 2026

Previsione assunzione	Categoria	Profilo Professionale Settore	Tempo lavoro
0			

Nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2024/2026 sono comunque consentiti:

- eventuali sostituzioni di personale cessato;
- eventuali incrementi del monte ore settimanale di figure con rapporto di lavoro a tempo parziale, da valutare su richiesta da parte del personale interessato;
- eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici mediante il ricorso a forme di lavoro flessibile e/o attraverso l'istituto del comando o dell'utilizzo a tempo parziale di personale da altri enti;
- eventuali assunzioni finanziate con risorse finalizzate alla copertura dell'onere sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni di cui all'art. 31-bis del D.L. n 152/2021 (assunzioni a tempo determinato di personale destinato all'attuazione dei progetti del PNRR).
- trasferimenti interni di personale, nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi vigenti.

RISPETTO DEI VINCOLI FINANZIARI E DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA

La spesa derivante dalla programmazione del fabbisogno di personale per l'annualità 2024, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, calcolata in base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1. lett. a), del D.P.C.M. 17/03/2020, è pari:

- **Euro 0,00** per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2024.

Si dà atto che la spesa per il personale in servizio e quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per gli anni 2024/2026, non supera l'incremento massimo annuale consentito nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.), nonché il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 ("valore soglia più basso"), come di seguito dimostrato:

1° anno:

A) SPESA DI PERSONALE 2018	576.551,76
B) PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2024 (<i>spesa desunta da proiezione spesa personale anno 2024 dati proposte di bilancio pluriennale 2023/2025</i>)	Spesa personale in servizio: € 651.930,40 Nuove assunzioni: 0,00 Totale = € 651.930,40
C) SPESA MASSIMA DI PERSONALE	€ 737.986,25
DIFFERENZA quale disponibilità residua (<i>spesa massima consentita - spesa di personale 2024</i>) = C - B	€ 86.055,85

Si dà atto, infine, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che non risulta essere strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del TUEL, in quanto dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo.